



SINTESI NORMATIVA

Parti contraenti

Sindacati: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

Associazioni datoriali: Assofarm.

Applicabilità del contratto: Dipendenti da imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farmaceutici.

Relazioni sindacali

Contrattazione integrativa: A livello aziendale.

Diritti d'informazione: Annualmente a livello nazionale e territoriale

Assemblee sindacali: N° 10 ore annuali retribuite.

Dirigenti sindacali: Componenti comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali.
Dirigenti RSA/ RSU.

Permessi sindacali: Un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Mercato del lavoro

Tempo determinato e somministrazione: non può superare il 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato ad esclusione dei rapporti conclusi per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.

Le Parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente C.C.N.L., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7.10.1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015. Le Parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita per determinati periodi dell'anno nella contrattazione di secondo livello.

Apprendistato ammesso per i livelli dal 1° al 4°

Durata: 36 mesi

Retribuzione: per il farmacista collaboratore quella relativa al primo livello, per il coadiutore specializzato di farmacia senza conduzione di reparti autonomi, capo settore di magazzino senza coordinamento e controllo, addetto amministrativo primi 12 mesi inquadramento al 6° livello, dal 13° al 36° mese inquadramento quinto livello

Proporzione: 1 apprendista per ogni dipendente qualificato

Percentuale di conferma: 90%

Orario di lavoro: 40 ore settimanali, distribuiti su 6 giorni di norma consecutivi

Flessibilità orario contrattuale: consentita adozione di turni e nastri orari per massimo 16 settimane l'anno (1/1 - 31/12). Tale adozione non potrà superare il limite minimo di 34 ore settimanali e il limite massimo di 46 ore settimanali da compensarsi tra loro, i lavoratori coinvolti nella flessibilità percepiranno la retribuzione relativa alle 40 ore settimanali sia nei periodi di superamento che in quelle di riduzione. Preavviso. Di 14 giorni prima dell'inizio del periodo di prestazione flessibile

Banca ore: le ore prestate oltre il normale orario di lavoro previsto nel regime di flessibilità o per le ore prestate in occasione di festività o domeniche (in assenza di riposo compensativo)

Parte normativa ed economica:

Vigenza contrattuale
7/07/2022 - 31/12/2024

Sintesi CCNL
FARMACIE SPECIALI
(Assofarm)

Lavoro straordinario: Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, limite 100 ore all'anno.

Lavoro a tempo parziale: minimo di 12 ore settimanali. Nel caso di durata giornaliera della prestazione non superiore a 4 ore giornaliere, lo svolgimento della stessa non sarà di norma frazionato.

Lavoro supplementare: per part-time orizzontale fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali, magg.ne 35%

Ferie e permessi

Riduzione orario di lavoro per i lavoratori in forza al 31/12/2012 che passano dalle 38 alle 40 ore settimanali 104 ore di permessi comprese le 32 ore di ex festività, per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/2012 72 ore di permesso, le ulteriori 32 ore saranno maturate 16 decorsi tre anni dall'assunzione, ulteriori 16 ore decorsi 5 anni dall'assunzione. I permessi potranno essere fruiti a scelta dell'azienda tramite riduzione strutturale dell'orario a 38 ore settimanali mediante il completo utilizzo delle 104 ore o attraverso il recupero con permessi individuali

Ferie: 26 giorni lavorativi con distribuzione dell'orario su 6 giorni, in caso di distribuzione disomogenea 173 ore riferite ad un anno solare (rateo 15 gg.).

Riposo settimanale: 24 ore consecutive da fruirsi normalmente di domenica, a cui devono aggiungersi le 11 ore di riposo giornaliero.

Aspettativa non retribuita: Fino ad un massimo di un anno per motivi personali

Assenze dal lavoro

Malattia e infortunio: Conservazione posto: 16 mesi fino 3 anni servizio. - 24 mesi oltre, in caso di infortunio sul lavoro il diritto alla conservazione del posto è fino a guarigione clinica

Trattamento economico malattia ed infortunio: Integrazione: 100% primi 6 mesi - 50% successivi 6 mesi. Per i lavoratori affetti da malattie oncologiche integrazione al 100% per i primi 365 giorni

Maternità: Da marzo 2004, integrazione al 100% per 150 gg. compreso 13^a e 14^a.

Congedi particolari: 1. dipendenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (ex art. 24, D.Lgs. 15.6.2015, n. 80, e s.m.i.) hanno diritto ad un periodo aggiuntivo di congedo di 3 mesi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge. L'indennità spettante per tale periodo aggiuntivo è la medesima prevista dalla norma di cui sopra ed è interamente a carico del datore di lavoro. I dipendenti di cui sopra hanno inoltre facoltà di chiedere l'esonero dal lavoro notturno per i successivi 6 (sei mesi).

Retribuzione

Retribuzione mensile: La retribuzione viene corrisposta mensilmente.

Scatti di anzianità: 11 scatti biennali assunti fino al 30-5-1995 - dall'1/1/2014 nr. 15 scatti biennali € 26,50 liv. 1^Q € 25,82 1° S € 25,31 liv 1° C € 23,24 liv. 2° € 22,72 liv 3° € 20,66, liv, 4° € 20,14 liv. 5°, € 19,63 liv. 6°

Mensilità supplementari: 13^a e 14^a mensilità - (ratei 15 gg.).

Mensa: Servizio diretto o tramite convenzioni con punti esterni.

Part-time post maternità: Previo utilizzo delle ferie maturate in anni precedenti, i lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità possono richiedere trasformazione a tempo parziale fino al compimento del 3° anno di età del bambino.

Nei seguenti limiti/condizioni:

- aziende fino a 15 dipendenti: è facoltà dell'azienda concedere la trasformazione;
- aziende da 15 a 50 dipendenti: un lavoratore/trice;
- aziende di dimensioni maggiori: 2%.

La presentazione della richiesta è consentita a partire dalla data del parto.

La durata dell'orario settimanale è compresa tra le 20 e le 24 ore, in funzione dell'organizzazione del reparto cui il dipendente è assegnato; la distribuzione oraria viene definita tra azienda e dipendente ovvero con accordo aziendale.

Le aziende che al 22 luglio 2013 abbiano già in forza, a qualsiasi titolo, un numero di dipendenti part-time superiore a quanto sopra previsto, sono tenute all'applicazione dei limiti in modo progressivo, dal momento in cui il numero dei contratti a tempo parziale scenda al di sotto dei limiti stessi e per un numero di trasformazioni pari ai contratti part-time venuti a cessare.

Previdenza Complementare: A decorrere dal 1.07.2022 la contribuzione dovuta a Previambiente a carico del datore di lavoro è dell'1,5%.

Tabella Classificazione / Periodo di prova / Preavviso

LIVELLI Inquadr.	QUALIFICHE principali	Periodo di prova	Preavviso fino a 5 anni	Preavviso fino a 10 anni	Preavviso oltre 10 aa
1 Q	Quadro: Farmacisti direttori azienda fino a 3 farmacie - Capi servizio	180 gg.	2 mesi	2 mesi	2 mesi
1° S	Quadro: Farmacista direttore di farmacia o di magazzino	180 gg.	2 mesi	2 mesi	2 mesi
1° C	Quadro: Farmacista che coadiuva direttore di farmacia complessa, funzionario con responsabilità di coordinamento	180 gg.	2 mesi	2 mesi	2 mesi
1°	Farmacista collaboratore - Funzionario amministrativo.	90 gg.	2 mesi	2 mesi	2 mesi
2°	Capo ufficio amministrativo - Capo magazzinoiere.	60 gg.	1 mese	45 gg.	2 mesi
3°	Impiegato di magazzino - Impiegato amministrativo.	45 gg.	20 gg.	1 mese.	1 mese
4°	Addetto amministrativo e addetto tecnico.	45 gg.	20 g	1 mese	1 mese
5°	Commesso, Autista, Usciere o fattorino.	15 gg.	15 gg.	20 gg	20 gg
6°	Addetto alle pulizie.	15 gg.	15 gg.	20 gg	20 gg

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese.

Tabella delle maggiorazioni (sulla paga oraria)

TIPO DI LAVORO	Limite annuo	DIURNO	Notturno (22/06)	Festivo
Lavoro supplementare	-	35%	-	-
Lavoro straordinario (*)	100 H	20%	40%	30%
Lavoro notturno	-	-	10 % o 20%	-
Lavoro domenicale e festivo	-	-	20% o 50 %	-

Parte normativa ed economica:
Vigenza contrattuale
7/07/2022 - 31/12/2024

Sintesi CCNL
FARMACIE SPECIALI
(Assofarm)

(*) Per prestazioni oltre la 40^a ora

Per il servizio domenicale e festivo svolto nelle ore diurne compete, oltre al riposo compensativo, una maggiorazione del 20% della quota oraria della retribuzione per ogni ora di effettiva prestazione, elevata al 50% per le prestazioni successive alle prime 80 ore per ciascun anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Tale maggiorazione è assorbita fino a concorrenza in presenza di accordi aziendali migliorativi preesistenti al 22 luglio 2013.

Servizio notturno

Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni di seguito indicate è considerato servizio notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Per il servizio notturno devono essere corrisposte, in aggiunta alla retribuzione individuale oraria le seguenti maggiorazioni:

a) per il servizio a porte/battenti aperti : 20%;

b) per il servizio a porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di rispondere ad ogni chiamata: 10%;

c) per il servizio misto, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia per rispondere ad ogni chiamata: come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti aperti e come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi.

Il servizio notturno ordinario (con recupero compensativo) coincidente con la domenica è compensato con l'ulteriore maggiorazione del 20% che si aggiunge a quella prevista ai punti a), b) e c). In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la domenica, competono le retribuzioni di cui sopra ed il riposo compensativo.

In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle festività infrasettimanali, le ore di servizio notturno effettuate sono compensate con la quota oraria della retribuzione, maggiorata del 30%.

Aumento Luglio 2022

LIVELLO	RETRIBUZIONE BASE DAL 1/10/2015	AUMENTO 1/7/2022	RETRIBUZIONE BASE DAL 1/7/2022	I.S.Q	INDENNITA' SPECIALE	TOTALE
1° livello Q	2.325,33	93,15	2.418,48	160		2.578,48
1° livello super	2.245,40	89,95	2.335,35	150		2.485,35
1° livello C	2.145,00	85,93	2.230,93	145		2.375,93
1° livello + 12 anni	1.996,97	80,00	2.076,97		130	2.206,97
1° livello + 2 anni	1.996,97	80,00	2.076,97		100	2.176,97
1° livello	1.996,97	80,00	2.076,97			2.076,97
2° livello	1.771,90	70,98	1.842,88			1.842,88
3° livello	1.682,11	67,39	1.749,50			1.749,50
4° livello	1.564,10	62,66	1.626,76			1.626,76
5° livello	1.440,65	57,71	1.498,36			1.498,36
6° livello	1.345,35	53,90	1.399,25			1.399,25

Aumento Luglio 2023

LIVELLO	RETRIBUZIONE BASE DAL 1/7/2022	AUMENTO 1/7/2023	RETRIBUZIONE BASE DAL 1/7/2023	I.S.Q	INDENNITA' SPECIALE	TOTALE
1° livello Q	2.418,48	20,96	2.439,44	160		2.599,44
1° livello super	2.335,35	20,24	2.355,59	150		2.505,59
1° livello C	2.230,93	19,33	2.250,26	145		2.395,26
1° livello + 12 anni	2.076,97	18,00	2.094,97		130	2.224,97
1° livello + 2 anni	2.076,97	18,00	2.094,97		100	2.194,97
1° livello	2.076,97	18,00	2.094,97			2.094,97
2° livello	1.842,88	15,97	1.858,85			1.858,85
3° livello	1.749,50	15,16	1.764,66			1.764,66
4° livello	1.626,76	14,10	1.640,86			1.640,86
5° livello	1.498,36	12,99	1.511,35			1.511,35
6° livello	1.399,25	12,13	1.411,38			1.411,38

Aumento Luglio 2024

LIVELLO	RETRIBUZIONE BASE DAL 1/7/2023	AUMENTO 1/7/2024	RETRIBUZIONE BASE DAL 1/7/2024	I.S.Q.	INDENNITA' SPECIALE	TOTALE
1° livello Q	2.439,44	17,47	2.456,91	160		2.616,91
1° livello super	2.355,59	16,87	2.372,46	150		2.522,46
1° livello C	2.250,26	16,11	2.266,37	145		2.411,37
1° livello + 12 anni	2.094,97	15,00	2.109,97		130	2.239,97
1° livello + 2 anni	2.094,97	15,00	2.109,97		100	2.209,97
1° livello	2.094,97	15,00	2.109,97			2.109,97
2° livello	1.858,85	13,31	1.872,16			1.872,16
3° livello	1.764,66	12,63	1.777,29			1.777,29
4° livello	1.640,86	11,75	1.652,61			1.652,61
5° livello	1.511,35	10,82	1.522,17			1.522,17
6° livello	1.411,38	10,11	1.421,49			1.421,49

TABELLA
RICONOSCIMENTO
VACANZA
CONTRATTUALE

LIVELLO	1a Tranche alla ratifica dell'ipotesi di accordo	2a Tranche con cedolino gennaio 2023	TOTALE IVC
1° livello Q	291,11	291,11	582,22
1° livello super	281,10	281,10	562,20
1° livello C	268,53	268,53	537,06
1° livello + 12 anni	250,00	250,00	500,00
1° livello + 2 anni	250,00	250,00	500,00
1° livello	250,00	250,00	500,00
2° livello	221,82	221,82	443,64
3° livello	210,58	210,58	421,16
4° livello	195,81	195,81	391,62
5° livello	180,35	180,35	360,70
6° livello	168,42	168,42	336,84

Indennità per farmacie periferiche

Per i farmacisti di zone periferiche, frazioni o piccoli centri che abbiano un solo farmacista e per le quali sia stato fissato dall'autorità competente l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura e/o un orario di apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del lavoro sono previste le seguenti maggiorazioni percentuali della retribuzione individuale mensile:

- 15%, se il farmacista ha soltanto l'obbligo di reperibilità;
- 10%, se il farmacista è tenuto all'osservanza di un orario settimanale superiore a quello contrattuale ma nei limiti delle 44 ore settimanali;
- 15%, per ogni ora prestata oltre le 44 ore settimanali e riposo compensativo di durata equivalente alle ore di servizio prestate oltre tale limite, oltre al trattamento di cui al punto b);
- 15% e mezza giornata di riposo compensativo (da concordare con l'azienda), se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell'orario festivo antimeridiano.